

Il Presidente della Giunta regionale dell'Umbria
Commissario delegato per la Protezione civile
(Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2668/97)

Ordinanza n. 100 del 26 aprile 1999

OGGETTO: Parziale modifica dell'Ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999, recante ulteriori modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 61/97 e successive.

Vista la propria precedente Ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999, avente per oggetto: "Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997. Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza commissariale n. 61/97. Ammissibilità delle domande ai benefici previsti dall'art. 4 della L.R. n. 30/98.";

Rilevato che per agevolare la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati si rende necessario provvedere alla redazione del testo coordinato dell'Ordinanza n. 61/97 e successive, che la suddetta Ordinanza n. 96/99 ulteriormente modifica e integra;

Ritenuto che al fine di garantire linearità e chiarezza di esposizione all'articolato del redigendo testo coordinato dell'Ordinanza n. 61/97 è opportuno procedere alla parziale modificazione dell'art. 1 della citata Ordinanza n. 96/99, eliminando nel testo di quest'ultimo provvedimento la presenza di riferimenti normativi superflui e di non chiara lettura;

ORDINA

Art. 1

1. Il comma 3 ter dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999 è sostituito dal seguente:

"3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis del successivo art. 9, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune".

La presente ordinanza sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia 26 aprile 1999

B R A C A L E N T E

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo aggiornato dell'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, recante:

"Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. 2694 e dall'art. 8 dell'O.M. 2706/97." (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 59 del 24 novembre 1997), già modificata con ordinanza del Commissario delegato 23 gennaio 1998, n. 4 (pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale n. 8 del 30 gennaio 1998) e coordinato con le modifiche e le integrazioni recate dalle Ordinanze del Commissario delegato 10 luglio 1998, n. 136 (pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale n. 45 del 17 luglio 1998), 27 novembre 1998, n. 271 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 73 del 9 dicembre 1998), 26 febbraio 1999, n. 45 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 5 marzo 1999), 20 aprile 1999, n. 96 e 26 aprile 1999, n. 100 (pubblicate in questo stesso numero a pag. 2 e 4).

AVVERTENZE: Il testo coordinato è stato redatto a cura dell'Unità Organizzativa Temporanea per il terremoto, istituita presso l'Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale. Restano invariati il valore e l'efficienza dei provvedimenti qui coordinati.

Le modifiche apportate dalle ordinanze 136/98, 271/98, 45/99, 96/99 e 100/99, sono stampate con carattere corsivo.

(.... Omissis))

ORDINA

Art. 1

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del 26 settembre 1997 e successivi, è concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire 60 milioni per unità immobiliare, per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore dei proprietari, comproprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale su unità immobiliari comprese in un edificio dichiarato inagibile totalmente o parzialmente a seguito di accertamento effettuato dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico del Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, del Servizio sismico nazionale o della Regione e che presenti almeno una unità immobiliare che soddisfi contestualmente le seguenti condizioni:

- a) era adibita ad abitazione principale occupata da un nucleo familiare residente nella stessa unità immobiliare al momento del sisma;
- b) sia stata oggetto di segnalazione di danni ai Comuni o ai Centri operativi regionali;
- c) sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97 entro il 1° giugno.

2. Per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dei sindaci dei Comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per interventi di riparazione dei danni e

di miglioramento sismico degli edifici compresi entro le soglie di danneggiamento e vulnerabilità riportate nell'Allegato A alla presente ordinanza, che consentano la piena funzionalità strutturale dell'edificio.

Art. 3

1. Entro il 10 agosto, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nel quale è ubicata l'unità immobiliare danneggiata. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato B alla presente ordinanza.

2. I sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo individuato, munito di procura, la quale è resa in forma libera per la presentazione della domanda, ovvero, qualora contenga specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, è resa dalle parti dinanzi al notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3 bis. Qualora in sede istruttoria vengano accertate dal Comune carenze documentali, il Comune può richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione originariamente presentata, da prodursi entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta a pena di decadenza.

4. Nei casi di cui al comma 3, alla domanda è allegato il verbale dell'assemblea condominiale, ovvero l'atto di procura.

5. Per i danni che costituiscono un aggravamento di quelli subiti in conseguenza di altri eventi sismici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 in quanto compatibili ad eccezione del termine di presentazione della perizia giurata da parte del direttore dei lavori che è fissato dal Comune durante la fase istruttoria.

6. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la:

a) residenza dei proprietari e degli affittuari delle singole unità immobiliari;

b) destinazione d'uso delle unità immobiliari al momento del sisma;

c) numero e data dell'ordinanza sindacale di sgombero;

d) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati inabili in misura pari al cento per cento o equiparato, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a 65 anni.

7. Le deliberazioni condominiali relative a tutti gli adempimenti connessi con la presentazione dei progetti e con i conseguenti interventi sono valide se approvate con

la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Art. 4

1. I sindaci, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettono al Commissario delegato il riepilogo delle domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del contributo concedibile e le relative priorità di cui al successivo articolo 9, comma 3, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'Allegato C alla presente ordinanza.

2. Nei successivi 15 giorni il Commissario delegato, sulla base dei riepiloghi di cui al comma 1 e sulla base delle priorità territoriali definite dal Commissario, sentito il Comitato tecnico-scientifico, provvede ad una prima assegnazione ai sindaci dei fondi disponibili.

Art. 5

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito, durante un biennio dalla ultimazione dei lavori, il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma a pena di decadenza del contributo, salvo gravi e sopravvenuti motivi e dietro autorizzazione del sindaco del Comune.

2. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti.

Art. 6

1. A seguito dall'assegnazione dei finanziamenti da parte del Commissario delegato, i sindaci provvedono a pubblicare l'elenco dei soggetti finanziabili.

2. Nei successivi 120 giorni, a pena di decadenza del contributo, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al sindaco i progetti degli interventi in quattro copie.

3. Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria, pena la decadenza del contributo.

4. I progetti devono prevedere la riparazione dei danni prodotti dal sisma nonché il miglioramento sismico dell'edificio secondo quanto disposto nelle direttive tecniche riportate nell'Allegato A alla presente ordinanza.

5. Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97, così come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 2694/97 e dall'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2706/97, i progetti sono corredati dalle schede tecniche di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale 23 gennaio 1998, n. 4, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 30 gennaio 1998.

6. I lavori sono equiparati agli interventi di straordinaria manutenzione o restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Al progetto va altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del

progettista attestante:

- a) che sussista il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
- b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;
- c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche approvate con la presente ordinanza;
- d) che i lavori previsti siano sufficienti per rendere agibili ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, le unità immobiliari ricomprese nell'edificio oggetto dell'intervento nonché a garantire il rientro nell'abitazione del nucleo familiare sgomberato.

Art. 7

1. Alle abitazioni principali, occupate dai residenti, come specificato dall'art. 1, dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'I.V.A. e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando quattrocentottantamila lire per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Il contributo non può eccedere la somma di lire sessanta milioni.

2. Alle unità immobiliari, ricomprese nell'edificio di cui al comma 1, destinate alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni in esercizio al momento del sisma e oggetto di ordinanza di sgombero sindacale, è concesso un contributo calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1. Per le unità immobiliari comprese nell'edificio di cui al comma 1, sede di comunità o attività turistico ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, in esercizio alla data del sisma, il contributo, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1 è elevato a lire centoventi milioni.

3. Alle altre unità immobiliari ricomprese nell'edificio di cui all'articolo 1 a qualunque uso adibite, è concesso un contributo calcolato secondo le modalità di cui al comma 1. Il costo convenzionale di lire quattrocentottantamila per metro quadrato è ridotto del 30 per cento ed il contributo non può eccedere la somma di lire quarantadue milioni.

3 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può

superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998, senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il contributo sulle rifiniture e gli impianti interni viene calcolato secondo le modalità stabilite dal comma 6 bis.

3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis del successivo art. 9, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune.

4. (abrogato).

5. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

6. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico. Restano a carico dei beneficiari tutte le altre opere di finitura e di eventuale adeguamento igienico-funzionale ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 6 bis.

6 bis. Sono ammesse a contributo le opere di rifinitura e gli impianti interni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in legge 30 marzo 1998, n. 61, e nei limiti di cui allo stesso articolo. Il contributo aggiuntivo rispetto a quello di cui al comma 1, è determinato applicando le percentuali individuate al soprarichiamato art. 4, comma 5, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere l'importo di lire trenta milioni nel caso di unità immobiliari dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti e l'importo di lire ventuno milioni nel caso di unità immobiliari agibili. Per le unità immobiliari destinate ad ospitare comunità la minore somma non può eccedere sessanta milioni. Il contributo concesso ai sensi del presente comma non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 1.

6 ter. Il contributo di cui al comma 6 bis, può essere richiesto anche successivamente alla presentazione del progetto o a fine lavori. In tal caso il contributo è calcolato con le stesse modalità di cui al comma 6 bis applicando le percentuali di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal conto consuntivo, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila.

6 quater. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà di più soggetti, il contributo di cui al comma 6 bis è calcolato sulla base delle singole quote di proprietà.

7. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio

anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.

8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concesso per ogni unità immobiliare.

9. (abrogato).

Art. 7 bis

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Commissario delegato provvede a inserire gli interventi sulle predette unità immobiliari nei piani relativi a opere pubbliche.

2. Qualora le quote millesimali di maggioranza dell'edificio siano di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, la realizzazione degli interventi di riparazione dell'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione degli edifici pubblici.

Art. 8

1. Il sindaco verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché l'ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

2. Il sindaco acquisisce preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche tramite conferenze di servizi. Acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, il sindaco autorizza l'inizio dei lavori.

Art. 9

1. I contributi sono determinati e concessi dal sindaco secondo le priorità di cui ai successivi commi 3 e 4.

2. I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati, nei tempi e nei modi di seguito specificati:

a) per contributi di importo non superiore a 200 milioni:

- 1) 40 per cento alla comunicazione di inizio lavori da parte del direttore dei lavori;
- 2) saldo alla ultimazione dei lavori;

b) per contributi di importo superiore a 200 milioni:

- 1) 40 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
- 2) 40 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 90 per cento dell'ammontare del contributo concesso;
- 3) saldo alla ultimazione dei lavori.

2 bis. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:

- 1) comunicazione di fine lavori;
- 2) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
- 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati;
- 4) rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture da prodursi in copia;
- 5) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- 6) dichiarazione del direttore dei lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati.
- 7) documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, L. n. 61/1998.

3. Le concessioni dei contributi debbono essere effettuate nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) edifici totalmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale;
- b) edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di sgombero parziale ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97;

c) edifici che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale ma che sono soltanto parzialmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse;

d) edifici solo in parte costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o da affittuari residenti nelle stesse, che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero parziale dei residenti ovvero di dichiarazione di agibilità con provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 2728/97.

4. All'interno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza nel nucleo familiare, accertata dal sindaco, di:

a) soggetti inabili, come individuati all'art. 3, comma 6, lettera d);

b) anziani con età superiore a 65 anni.

5. Ai soli fini delle priorità di cui al comma 3 le unità immobiliari comprese nell'edificio, adibite al momento del sisma alle attività di cui all'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate alle unità abitative utilizzate come abitazioni principali, purché esercitate in forma continuativa.

Art. 10

1. I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza.

2. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 11

1. I proprietari possono eseguire in anticipazione i lavori prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo purché rispettino le procedure previste dalla presente ordinanza e nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche. L'esecuzione dei lavori non dà luogo ad alcuna aspettativa, né costituisce criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

Art. 12

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. Gli uffici tecnici della Regione e della Provincia, ognuno per le proprie competenze, provvedono ad attuare specifiche attività di controllo sugli interventi di riparazione e miglioramento sismico. Tali attività si attuano attraverso controlli da effettuarsi a campione prima, durante e a fine lavori. Il campione, per ognuna delle fasi previste, non può essere inferiore al 10 per cento.

2 bis. L'attività di controllo della Provincia è estesa alla verifica della conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A) all'ordinanza commissariale n. 61/97, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 24 novembre 1997 e all'allegato 1) all'ordinanza commissariale n. 4/98 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 30 gennaio 1998 e si esplica sul dieci per cento dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul dieci per cento degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori.

3. Gli uffici di cui al comma 2 si riservano di effettuare ulteriori verifiche a loro discrezione.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono coordinate dal Commissario delegato che, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, ne definisce strutture e modalità operative.

5. Per consentire l'attività di controllo prevista dal presente articolo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al sindaco, al Commissario delegato e alla Provincia.

6. I progetti per la riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 12 maggio 1997 e del settembre 1997 sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, articoli 1, 2, 3 e 4, fermo restando quanto stabilito all'art. 8, comma 1.

Art. 13

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con quelli concessi per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza 2668/97. Quest'ultimo contributo cessa al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).

2. Non è consentita la cumulabilità con altri contributi disposti da leggi nazionali o regionali non attinenti ad interventi di riparazione dei danni derivanti da eventi sismici.

Art. 14

1. Le autorizzazioni concesse ai sensi della presente ordinanza non sanano eventuali illeciti urbanistici.